



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Cesare Zonca

Viale Papa Giovanni XXIII 40 - 24048 Treviolo (BG)

Tel: 035 691624 – 035 690763 Fax: 035 691068

e-mail uffici: direzione@ictreviolo.it

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE
E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07 e normativa agosto 2008)**
(approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/11/2008)

PREMESSA

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni disciplinari più severe possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Al momento dell'iscrizione Scuola, Famiglia e Studenti sottoscrivono un “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' ” in cui si impegnano a rispettare le regole della Comunità Scolastica.

1. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dall'art. 3 del decreto 249/98 e precisamente:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi propri dell'istituzione scolastica, quale: luogo di formazione ed educazione mediante lo studio e lo sviluppo della coscienza critica; comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e democratica finalizzata allo sviluppo delle capacità di ciascuno e al recupero delle situazioni di svantaggio; comunità basata sulla libertà al pensiero, di espressione, di scienza e di religione.

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Si configurano come mancanze disciplinari anche quegli atteggiamenti non rispettosi delle norme di comportamento previste dal Regolamento d'Istituto.

2. Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi

La scala di grado delle sanzioni è la seguente:

- a. richiamo orale
- b. nota sul libretto dell'alunno/a;
- c. nota sul registro di classe;
- d. sospensione dell'intervallo;
- e. convocazione dei genitori, eventualmente attraverso lettera della scuola;
- f. esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d'istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali;
- g. sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a quindici giorni;
- h. sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni (vedi Direttiva Minist. 16/2007);
- i. sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato o Allontanamento dalla Sessione d'Esame;
- j. allontanamento dalla Comunità Scolastica con Esclusione dallo Scrutinio Finale.

3. Precisazioni in merito ai provvedimenti ai punti h.-i.-j.

h) Sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

i) Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di stato, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto e possono essere irrogate quando:

- 1) sono commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure esiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 2) ricorrono situazioni di recidiva (non è la prima volta che l'alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- 3) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

N.B. Sul punto della motivazione va segnalato che, nel caso di sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, occorre anche spiegare perché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

3. Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività socialmente utili. La tipizzazione delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica è affidata al Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe deciderà come e quando si svolgeranno le attività socialmente utili.

4. Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Le sanzioni di cui ai punti a.-b.-c.-d. sono comminate dall'insegnante.

Le sanzioni di cui al punto e.-f.-g. sono comminate dal Consiglio di Classe, secondo la seguente procedura:

1. l'insegnante o il Consiglio di Classe rende noto il fatto grave al Dirigente Scolastico il quale ne può chiedere una relazione scritta;
2. il Dirigente Scolastico convoca l'alunno/a o gli alunni/e interessati e chiede spiegazioni del fatto;
3. il Dirigente Scolastico convoca il consiglio di classe e sottopone il caso allo stesso che valuterà se comminare la sanzione e in che misura.

Il Consiglio d'Istituto può comminare le sanzioni di cui ai punti g.-h.-i.-j.

5. Organo di garanzia e impugnazioni

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente, un genitore e uno studente indicati dal Consiglio di Istituto.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla sostituzione di quest'ultimo.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 3 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
5. Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
6. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
7. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
9. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
12. In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel regolamento d'Istituto, è ammissibile un **reclamo** al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere vincolante di un organo regionale di garanzia.